



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

**OGGETTO: Invio dati forniture stampati fiscali 2016 entro il 28.02.2017**

Come ogni anno i **sogetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali** (rivenditori e tipografie autorizzate) **devono comunicare** all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i **dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell'anno precedente**.

INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2016	
<b>ENTRO IL 28.02.2017 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI</b>	L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001 <sup>1</sup> prevede l' <b>obbligo</b> per le <b>tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali</b> e per i <b>sogetti autorizzati alla relativa rivendita</b> , di <b>inviare all'Agenzia delle Entrate</b> , entro il mese di febbraio di ciascun anno, i <b>dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente</b> nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati. Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2016, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.02.2017.
<b>OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE</b>	<b>Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a:</b>
	<b>ANNOTARE</b> prima della consegna degli stampati, i <b>dati di ciascuna fornitura</b> in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo
	<b>TRASMETTERE</b> <b>telematicamente</b> all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i <b>dati</b> relativi alle forniture effettuate.
	<b>Gli acquirenti</b> degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), <b>non sono più obbligati alla presa in carico degli stampati</b> .
<b>MODALITÀ DI TRASMISSIONE</b>	Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.5.2002 si occupa di definire le modalità dell'invio telematico dei dati relativi alle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>dati identificativi della tipografia o del rivenditore</b> (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);</li> <li>◆ i <b>dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore</b> (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta);</li> <li>◆ gli <b>estremi dell'autorizzazione</b> rilasciata dall'Amministrazione finanziaria;</li> <li>◆ il <b>numero di stampati</b> forniti, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;</li> <li>◆ il <b>codice identificativo</b> delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura;</li> <li>◆ la <b>data</b> della fornitura.</li> </ul>

<sup>1</sup> Modificato dall'art. 4, DPR n. 126/2003: "Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuare la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati".

**La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente**, secondo due alternative modalità:

- ◆ **direttamente tramite** il servizio **Entratel** o il servizio **Internet** in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l'abilitazione all'accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **tramite gli intermediari** di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (**che utilizzano il servizio telematico Entratel**) i quali dovranno rilasciare copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica.

**La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione** del file contenente le comunicazioni.

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet).